

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

Nn. 2583, 543, 869, 871, 2189, 2439, 2494 e 2495-A

Relazione orale

TESTO PROPOSTO DALLA 1^a E 11^a COMMISSIONI RIUNITE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

e

(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE MURMURA)

Comunicata alla Presidenza il 7 febbraio 1991

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, recante disposizioni urgenti in tema di perequazione dei trattamenti di pensione nei settori privato e pubblico (n. 2583)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

dal Ministro per la Funzione pubblica

dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

e dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 DICEMBRE 1990

CON ANNESSO TESTO DEI

DISEGNI DI LEGGE

Nuove norme per miglioramenti e perequazioni dei trattamenti pensionistici (n. 543)

d'iniziativa dei senatori MANCINO, SARTORI, NIEDDU, SALERNO, D'AMELIO, AZZARÀ, PINTO, ANGELONI, TOTH, CUMINETTI, ROSATI, COVIELLO, FONTANA Elio e SALVI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBRE 1987

Perequazione dei trattamenti pensionistici dei dipendenti statali civili e militari (n. 869)

d'iniziativa dei senatori MARIOTTI, PIERRI, VISCA, CALVI, MARNIGA, CASOLI, BONO PARRINO, MANIERI, AGNELLI Arduino, PATRIARCA, NIEDDU, BERNARDI, CANDIOTO, PERRICONE e PIZZOL

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 FEBBRAIO 1988

Riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato (n. 871)

d'iniziativa dei senatori SANTALCO, GRASSI BERTAZZI e LAURIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 FEBBRAIO 1988

Rivalutazione delle pensioni pubbliche e private (n. 2189)

d'iniziativa dei senatori ANTONIAZZI, LAMA, MAFFIOLETTI, TEDESCO TATÒ, IANNONE, FERRAGUTI, CHIESURA, VECCHI, MACIS, GIACCHÈ, LOTTI, MARGHERI, INBRÌACO, ANDREINI, CANNATA, CROCETTA, GAROFALO e SALVATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MARZO 1990

Perequazione dei trattamenti di pensione nei settori privato
e pubblico (n. 2439)

**presentato dal Ministro per la Funzione Pubblica
e dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
di concerto col Ministro del Tesoro
e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 SETTEMBRE 1990

Adeguamento e perequazione del trattamento pensionistico
(n. 2494)

d'iniziativa del senatore SIRTORI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 1990

Adeguamento e perequazione del trattamento pensionistico
del personale civile e militare dello Stato (n. 2495)

d'iniziativa del senatore SIRTORI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 1990

dei quali le Commissioni riunite propongono l'assorbimento

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: ANDREATTA)

sul disegno di legge

17 gennaio 1991

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

su emendamenti

6 febbraio 1991

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito il 24 gennaio 1991, esprime parere contrario, per mancanza di copertura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, quanto all'emendamento istitutivo di un comma 10-bis all'articolo 1, il cui onere raggiungerebbe i 300 miliardi nell'ultimo anno del triennio ove limitato al settore privato e i 600, ove venisse esteso a quello pubblico.

Quanto agli altri emendamenti, considerato che i loro effetti finanziari possono avere, nel triennio di esercizio, carattere compensativo rispetto a quanto originariamente previsto nel disegno di legge n. 2439, e di conseguenza a quanto appositamente preordinato nel fondo globale 1991-1993,

mentre per il 1994 essi comporteranno un onere aggiuntivo, rispetto al 1993, valutato dal Tesoro, in 3.685 miliardi annui, non si oppone, a condizione - il cui mancato rispetto costituirebbe fattispecie di carenza di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione - che siano recepiti nel testo tutti gli emendamenti correttivi trasmessi dal Tesoro, con particolare riferimento a quello concernente la copertura dei maggiori oneri a decorrere dal 1994.

Pertanto, quanto all'articolo 5 del decreto, è necessario modificarne il testo, tenendo anche conto dell'emendamento del Tesoro, nel seguente modo:

«1. L'onere a regime derivante dall'attuazione del presente decreto, con esclusione di quello di cui all'articolo 4, è valutato in annue lire 8.685 miliardi a decorrere dal 1994.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 1.000 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Perequazione dei trattamenti di pensione nel settore pubblico ed in quello privato". All'onere di lire 2.000 miliardi per l'anno 1991, 3.000 miliardi per l'anno 1992 e 5.000 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando il medesimo accantonamento.

3. Ai maggiori oneri, valutati in lire 3.685 miliardi annui, derivanti dall'applicazione del presente decreto, a decorrere dal 1° gennaio 1994, si provvede, per un importo non superiore al 50 per cento della maggiore spesa, mediante adeguamento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto e, per la restante parte, mediante adeguamento dell'aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti soggetti rispettivamente a ritenuta in conto entrata Tesoro, a ritenuta a favore del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti e a ritenuta a favore

del Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo.

4. Le misure di detti adeguamenti, da adottarsi entro il 31 dicembre 1992, anche ai fini di una omogeneizzazione delle aliquote contributive fra dipendenti pubblici e dipendenti privati, sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Il parere registra inoltre la posizione contraria dei senatori Bollini e Sposetti che, pur concordando con la necessità di dare copertura al provvedimento per gli anni successivi al triennio di esercizio, non condividono la prefissione di un incremento dell'aliquota IVA nel limite del 50 per cento, ritenendo più opportuno fissarla nei due terzi del totale. In ogni caso occorre ripartire equamente i contributi previdenziali tra datori di lavoro e lavoratori. A loro avviso la data di decorrenza della variazione dell'IVA e dei contributi deve inoltre coincidere, mentre gli oneri gravanti sui lavoratori non possono essere posti a loro carico a partire da date diverse. Quanto all'omogeneizzazione delle aliquote contributive, infine, non vi è ragione per richiamare in questa sede una norma già vigente nell'ordinamento.

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLE COMMISSIONI RIUNITE

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Art. 1.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Con effetto dal 1° gennaio 1990 i trattamenti pensionistici di importo superiore ai trattamenti minimi e i relativi supplementi di pensione a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso Fondo invalidità, vecchiaia e superstiti per gli operai nelle miniere di zolfo della Sicilia, nonché i trattamenti pensionistici gestiti dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), sono riliquidati secondo le disposizioni del presente articolo».

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:

«(Miglioramenti delle pensioni del regime generale dei lavoratori dipendenti gestito dall'INPS, nonché delle pensioni gestite dall'ENPALS)»

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'importo all'atto della prima liquidazione dei trattamenti pensionistici e dei relativi supplementi aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 1982 è aumentato, rispettivamente, del 40 per cento per i trattamenti pensionistici con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968, del 32 per cento per i trattamenti pensionistici con decorrenza compresa tra il 1° maggio 1968 e il 31 dicembre 1968, del 25 per cento per i trattamenti pensionistici con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1969 ed il 31 dicembre 1975, del 20 per cento per i trattamenti pensionistici con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1976 ed il 30 giugno 1982».

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. In deroga a quanto disposto nel comma 2, l'importo all'atto della prima liquidazione dei trattamenti pensionistici e dei relativi supplementi erogati dall'ENPALS, aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1990 è aumentato rispettivamente del 50 per cento per le prestazioni anteriori al 1° maggio 1968, del 18 per cento per le

prestazioni con decorrenza compresa fra il 1° maggio 1968 ed il 31 dicembre 1975, del 5 per cento per le prestazioni con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1976 ed il 31 dicembre 1988».

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'importo dei trattamenti pensionistici e dei supplementi aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 1982, come determinato ai sensi del comma 2, e l'importo all'atto della prima liquidazione dei trattamenti pensionistici e dei supplementi aventi decorrenza compresa tra il 1° luglio 1982 ed il 31 dicembre 1988 sono rivalutati con l'applicazione dei coefficienti di cui all'allegata tabella A in relazione all'anno di decorrenza».

Al comma 4, dopo le parole: «per le pensioni», inserire le altre: «e i supplementi».

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Gli aumenti dei trattamenti pensionistici derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto, con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno del quinquennio 1990-1994, in misura pari, rispettivamente, al 20, 37, 40, 65 e 100 per cento del loro ammontare».

Dopo il comma 9 inserire i seguenti:

«9-bis. Ai trattamenti pensionistici di cui al comma 1 aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 1982, con effetto dal 1° gennaio 1992, è attribuito, se più favorevole dell'aumento attribuito ai sensi dei commi precedenti, un aumento mensile determinato come segue:

a) in misura pari a lire 2.500 per ogni anno di anzianità contributiva utile alla data di decorrenza del trattamento pensionistico, con un minimo complessivo di lire 50.000 mensili nel caso di trattamenti pensionistici con decorrenza compresa tra il 1° maggio 1968 ed il 30 giugno 1982;

b) in misura pari al 10 per cento dell'importo mensile del trattamento pensionistico in pagamento al 1° gennaio 1992, con un minimo complessivo di lire 50.000 mensili nel caso di trattamenti pensionistici con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968.

9-ter. Gli aumenti mensili previsti dal comma 9-bis, nei limiti dell'importo spettante, sono corrisposti in misura pari a lire 20.000 mensili dal 1° gennaio 1992, sino a lire 40.000 dal 1° gennaio 1993 e per intero dal 1° gennaio 1994.

9-quater. Ai trattamenti pensionistici di cui al comma 1, aventi decorrenza compresa tra il 1° luglio 1982 ed il 31 dicembre 1988, con effetto dal 1° gennaio 1994 è attribuito, se più favorevole di quanto previsto nei commi da 3 a 9, un aumento mensile determinato in misura pari a lire 1.500 per ogni anno di anzianità contributiva utile alla data di decorrenza del trattamento pensionistico.

9-quinquies. Nel caso dei trattamenti pensionistici ai superstiti, la determinazione degli aumenti di cui ai commi *9-bis*, *9-ter* e *9-quater* è effettuata con riferimento alla data di decorrenza del trattamento pensionistico diretto, per le pensioni di reversibilità, ed alla composizione del nucleo familiare esistente all'atto della riliquidazione.

9-sexies. In deroga a quanto previsto dai commi *9-bis*, *9-ter* e *9-quater* la riliquidazione dei trattamenti pensionistici e dei relativi supplementi erogati dall'ENPALS non può in ogni caso determinare un incremento della pensione inferiore a lire 50.000 mensili elevato a lire 70.000 mensili per i titolari di pensione che hanno esplicato attività lavorativa nelle categorie professionali indicate dal numero 1) al numero 14) del primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni. Detti incrementi hanno effetto dal 1° gennaio 1990».

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. I trattamenti pensionistici riliquidati secondo le disposizioni del presente articolo sono soggetti alla disciplina della perequazione automatica dalla prima perequazione successiva al 1° gennaio 1990. Gli aumenti di cui al presente articolo attribuiti successivamente al 1° gennaio 1990 sono soggetti alla disciplina della perequazione automatica con effetto dalla prima perequazione successiva alla loro attribuzione».

Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

«*10-bis.* Con effetto dal 1° gennaio 1991 gli aumenti delle pensioni per dinamica salariale si applicano sull'intero importo di pensione spettante al 31 dicembre dell'anno precedente. Con la stessa decorrenza sono abrogati i commi sesto e settimo dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 41.

10-ter. Agli aumenti attribuiti ai sensi del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23-*sexies* del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485.

10-quater. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non può in ogni caso derivare un aumento complessivo mensile dei trattamenti pensionistici per un importo superiore a lire 800.000».

Art. 2.

Al comma 1 sostituire le parole: «1° settembre 1990», con le altre: «1° gennaio 1991».

Dopo l'**articolo 2** inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Miglioramenti delle pensioni a carico delle forme di previdenza sostitutive ed esonerative del regime generale nonchè a carico del Fondo gas e del Fondo esattoriale)

1. Le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, del Fondo per i dipendenti dell'Enel e delle aziende elettriche private, del Fondo per i dipendenti delle aziende di trasporto e del Fondo per i dazieri, liquidate con decorrenza anteriore al 31 dicembre 1982, sono rivalutate con effetto dal 1° gennaio 1990, secondo quanto segue:

- a) per le pensioni liquidate in data antecedente il 1° gennaio 1969, lire 3.500 per ogni anno di contribuzione;
- b) per le pensioni liquidate dal 1° gennaio 1969 al 31 dicembre 1973, lire 3.000 per ogni anno di contribuzione;
- c) per le pensioni liquidate dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 1978, lire 2.000 per ogni anno di contribuzione;
- d) per le pensioni liquidate dal 1° gennaio 1979 al 31 dicembre 1982, lire 1.500 per ogni anno di contribuzione.

2. Gli oneri relativi sono a carico del corrispondente stanziamento, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Perequazione dei trattamenti di pensione nel settore pubblico ed in quello privato".

3. Gli aumenti dei trattamenti pensionistici derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto, con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno del quinquennio 1990-1994, in misura pari, rispettivamente, al 20, 37, 40, 65 e 100 per cento del loro ammontare.

4. Le pensioni dei Fondi di cui al comma 1, le pensioni del Fondo di previdenza per il personale del volo e del Fondo per i dipendenti telefonici, liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1988 saranno rivalutate, con effetto dal 1° gennaio 1991, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie interessate, con separati provvedimenti, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che tengano conto dei criteri previsti in materia dalle specifiche normative delle singole gestioni. I relativi oneri saranno posti a carico delle gestioni predette e delle categorie interessate.

5. Gli aumenti derivanti dall'applicazione del comma 4 saranno erogati al netto delle rivalutazioni di cui al comma 1.

6. Le pensioni a carico delle forme di previdenza sostitutive del regime generale dei lavoratori dipendenti diverse da quelle di cui ai commi precedenti saranno rivalutate, con effetto dal 1° gennaio 1991, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie interessate, con separati provvedimenti, da emanarsi entro

180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che tengano conto dei criteri previsti in materia dalle specifiche normative delle singole gestioni. I relativi oneri saranno posti a carico delle gestioni predette e delle categorie interessate».

Art. 3.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 3. - *(Miglioramenti delle pensioni a carico del bilancio dello Stato)*. - 1. Gli importi dei trattamenti pensionistici indicati nell'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, con esclusione di quelli a carico delle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e delle pensioni del personale di magistratura e dei dirigenti civili e militari dello Stato e delle categorie equiparate, sono aumentati, a decorrere dal 1° luglio 1990, nelle misure percentuali indicate, con riferimento alle date di decorrenza dei trattamenti, nella tabella B allegata al presente decreto. Gli aumenti sono da computare sull'importo annuo lordo delle singole pensioni in atto alla data del 31 dicembre 1989, con esclusione dell'indennità integrativa speciale, dei trattamenti di famiglia e degli assegni accessori previsti per i titolari di pensione privilegiata.

2. Le pensioni di cui al comma 1 dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, sono riliquidate con decorrenza economica dal 1° luglio 1990, con l'applicazione dei benefici previsti dall'articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, e dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1986, n. 942.

3. I miglioramenti derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono corrisposti nella misura del 20 per cento dal 1° luglio 1990, del 30 per cento dal 1° gennaio 1992, del 55 per cento dal 1° gennaio 1993, e del 100 per cento dal 1° gennaio 1994.

4. Per le pensioni di cui al comma 2, fino a quando non sarà in pagamento la nuova pensione derivante dalla riliquidazione prevista dal comma stesso, sarà corrisposto mensilmente, a titolo di acconto, con effetto dalla stessa data del 1° luglio 1990, un importo netto pari al 10 per cento della rata netta mensile di pensione con esclusione dell'indennità integrativa speciale e degli altri assegni indicati al comma 1, elevato al 15 per cento dal 1° gennaio 1992 e al 25 per cento dal 1° gennaio 1993.

5. I benefici di cui ai commi 1 e 4 sono corrisposti d'ufficio dalle Direzioni provinciali del tesoro e dagli altri uffici che hanno in carico le relative partite di pensione.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione per le pensioni normali dei graduati e militari di truppa delle categorie in congedo di cui alla tabella A annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177.

7. L'onere per gli aumenti delle pensioni corrisposte dal Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere e dalla Cassa integrativa di previdenza per il personale statale è a carico del Fondo e della Cassa predetti».

Conseguentemente sostituire la tabella B prevista dal comma 1 con la seguente:

«TABELLA B
(prevista dall'articolo 3, comma 1)

CATEGORIE

DECORRENZA	Personale non dirigente Stato ed università	Personale scuola docente e non docente	Militari Forze armate e Corpi di polizia non dirigenti	Personale non dirigente ente Ferrovie dello Stato	Personale non dirigente aziende autonome
fino al 1972	18	18	18	18	18
1973	18	18	18	18	18
1974	18	18	18	18	18
1975	18	18	18	18	18
1976	18	18	18	18	18
1977	18	18	18	18	18
1978	18	18	18	18	18
1979	18	18	18	18	12
1980	12	12	12	12	12
1981	12	12	12	12	12
1982	12	12	12	12	9
1983	9	9	9	9	9
1984	9	9	9	9	9
1985	6	6	6	6	6
1986	6	6	6	6	6
1987	6	6	6	6	6

Art. 4.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. L'importo annuo lordo delle pensioni dirette, indirette e di reversibilità della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1988, è aumentato applicando le seguenti percentuali all'importo spettante al

31 dicembre 1989, considerato con esclusione dell'indennità integrativa speciale, delle quote di aggiunta di famiglia e degli emolumenti accessori previsti per i titolari di pensioni di privilegio:

a) per le cessazioni anteriori al 1° luglio 1969, del 55, del 40 e del 30 per cento, rispettivamente per i primi 5 milioni, per l'eccedenza fino a 10 milioni e per l'ulteriore eccedenza;

b) per le cessazioni dal 1° luglio 1969 al 31 dicembre 1974, del 40, del 30 e del 25 per cento, rispettivamente per i primi 5 milioni, per l'eccedenza fino a 10 milioni e per l'ulteriore eccedenza;

c) per le cessazioni dal 1° gennaio 1975 al 30 settembre 1978, del 35, del 25 e del 20 per cento, rispettivamente per i primi 5 milioni, per l'eccedenza fino a 10 milioni e per l'ulteriore eccedenza;

d) per le cessazioni dal 1° ottobre 1978 al 31 dicembre 1982, del 25, del 20 e del 15 per cento, rispettivamente per i primi 5 milioni, per l'eccedenza fino a 10 milioni e per l'ulteriore eccedenza;

e) per le cessazioni dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1984, del 10 per cento per i primi 5 milioni e del 5 per cento per l'eccedenza;

f) per le cessazioni dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1985, del 5 per cento sull'intero importo;

g) per le cessazioni dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1987, del 2 per cento sull'intero importo.

2. Con le stesse modalità di calcolo e date di riferimento di cui al comma 1 l'importo annuo lordo delle pensioni dirette, indirette e di reversibilità della Cassa per le pensioni ai sanitari è aumentato applicando le seguenti percentuali:

a) per le cessazioni anteriori al 1° luglio 1969, del 70, del 40 e del 30 per cento, rispettivamente per i primi 15 milioni, per l'eccedenza fino a 20 milioni e per l'ulteriore eccedenza;

b) per le cessazioni dal 1° luglio 1969 al 31 dicembre 1974, del 45, del 35 e del 25 per cento, rispettivamente per i primi 15 milioni, per l'eccedenza fino a 20 milioni e per l'ulteriore eccedenza;

c) per le cessazioni dal 1° gennaio 1975 al 30 settembre 1978, del 35, del 30 e del 20 per cento, rispettivamente per i primi 15 milioni, per l'eccedenza fino a 20 milioni e per l'ulteriore eccedenza;

d) per le cessazioni dal 1° ottobre 1978 al 31 dicembre 1982, del 25, del 15 e del 10 per cento, rispettivamente per i primi 15 milioni, per l'eccedenza fino a 20 milioni e per l'ulteriore eccedenza;

e) per le cessazioni dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1984, del 10 per cento per i primi 5 milioni e del 5 per cento per l'eccedenza;

f) per le cessazioni dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1985, del 5 per cento sull'intero importo;

g) per le cessazioni dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1987, del 2 per cento sull'intero importo».

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I miglioramenti previsti dal presente articolo sono corrisposti dalle Direzioni provinciali del tesoro nella misura del 33 per cento a decorrere dal 1° luglio 1990, del 66 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1991 e del 100 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1992».

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Con effetto dal 1° gennaio 1991 gli aumenti delle pensioni per dinamica salariale si applicano sull'intero importo di pensione spettante al 31 dicembre dell'anno precedente. Con la stessa decorrenza sono abrogate le norme in contrasto con la presente».

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Agli oneri relativi ai miglioramenti di cui al presente articolo si provvede per la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, per la Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e per la Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed ai coadiutori, con un contributo a partire dal 1° gennaio 1991 pari allo 0,60 per cento delle retribuzioni imponibili. Detto contributo è aumentato di un ulteriore 0,40 per cento per ogni esercizio successivo al 1991 senza superare l'1,50 per cento delle retribuzioni imponibili. Del predetto contributo lo 0,35 per cento delle retribuzioni imponibili è a carico degli iscritti alle predette Casse, la parte rimanente è a carico degli enti datori di lavoro. Per la Cassa per le pensioni ai sanitari si provvede con un contributo a partire dal 1° gennaio 1991, a carico degli enti datori di lavoro, pari allo 0,25 per cento delle retribuzioni imponibili. Detto contributo è aumentato di un ulteriore 0,40 per cento per ogni esercizio successivo al 1991 e non dovrà superare l'1,15 per cento delle retribuzioni imponibili».

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. All'onere derivante dall'aumento del contributo per la Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed ai coadiutori, valutato in lire 200 milioni per l'anno 1991 e in lire 700 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento "Interventi vari in favore della Giustizia" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990».

Art. 5.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 5. - (Copertura finanziaria). - 1. L'onere a regime derivante dall'attuazione del presente decreto, con esclusione di quello di cui all'articolo 4, è valutato in annue lire 8.685 miliardi a decorrere dal 1994.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 1.000 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Perequazione dei trattamenti di pensione nel settore pubblico ed in

quello privato". All'onere di lire 2.000 miliardi per l'anno 1991, 3.000 miliardi per l'anno 1992 e 5.000 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando il medesimo accantonamento.

3. Ai maggiori oneri, valutati in lire 3.685 miliardi annui, derivanti dall'applicazione del presente decreto, a decorrere dal 1° gennaio 1994, si provvede, per un importo non superiore al 60 per cento della maggiore spesa, mediante adeguamento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto e, per la restante parte, mediante adeguamento delle aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti soggetti, rispettivamente, a ritenuta in conto entrata Tesoro, a ritenuta a favore del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti e a ritenuta a favore del Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo.

4. Le misure di detti adeguamenti, da adottarsi entro il 31 dicembre 1993, anche ai fini di una omogeneizzazione delle aliquote contributive fra dipendenti pubblici e dipendenti privati, sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro delle finanze e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, recante disposizioni urgenti in tema di perequazione dei trattamenti di pensione nei settori privato e pubblico.

Decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1990.

Disposizioni urgenti in tema di perequazione dei trattamenti di pensione nei settori privato e pubblico

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l'immediata riliquidazione dei trattamenti pensionistici dei dipendenti pubblici e privati, al fine di perequare gli importi ed il correlato potere reale di acquisto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per la funzione pubblica, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Miglioramenti delle pensioni del regime generale dei lavoratori dipendenti gestito dall'INPS)

1. Con effetto dal 1° gennaio 1990 i trattamenti pensionistici di importo superiore ai trattamenti minimi ed i relativi supplementi di pensione liquidati a norma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso Fondo invalidità, vecchiaia e superstiti per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia, sono riliquidati secondo le disposizioni del presente articolo.

2. L'importo all'atto della prima liquidazione dei trattamenti pensionistici aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 1982 è aumentato, rispettivamente, del 40 per cento per i trattamenti pensionistici con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968, del 32 per cento per i trattamenti pensionistici con decorrenza compresa tra il 1° maggio 1968 ed il 31 dicembre 1968, del 25 per cento per i trattamenti pensionistici con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1969 ed il 31 dicembre 1975, del 20 per cento per i trattamenti pensionistici con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1976 ed il 30 giugno 1982.

3. L'importo dei trattamenti pensionistici aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 1982, come determinato ai sensi del comma 2, e l'importo all'atto della prima liquidazione dei trattamenti pensionistici aventi decorrenza compresa tra il 1° luglio 1982 ed il 31 dicembre 1988 sono rivalutati con l'applicazione dei coefficienti di cui all'allegata tabella A in relazione all'anno di decorrenza.

4. Per le pensioni riliquidate ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 23 dicembre 1989, l'importo di cui al presente articolo è quello calcolato sul limite massimo di retribuzione annua pensionabile previsto dalla richiamata norma.

5. Nel caso dei trattamenti pensionistici ai superstiti, la determinazione degli importi di cui al presente articolo è effettuata, con riferimento alla data di decorrenza del trattamento pensionistico diretto, per le pensioni di reversibilità, ed alla composizione del nucleo familiare esistente all'atto della riliquidazione.

6. Per le pensioni contributive, riliquidate in forma retributiva con decorrenza successiva a quella originaria, la riliquidazione di cui al presente articolo è effettuata con riferimento alla decorrenza della riliquidazione in forma retributiva ed all'importo spettante a tale decorrenza.

7. L'aumento complessivo mensile risultante dalla differenza tra il trattamento pensionistico calcolato secondo le disposizioni di cui al presente articolo e quello spettante al 1° gennaio 1990 secondo la previgente normativa, al netto della maggiorazione di cui all'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, e all'articolo 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, è attribuito in misura pari al 100 per cento per la quota di ammontare fino a lire 100.000, in misura pari al 60 per cento per la quota da lire 100.001 a lire 200.000, in misura pari al 30 per cento per la quota da lire 200.001 a lire 300.000, in misura pari al 15 per cento per la quota oltre lire 300.000.

8. È fatto salvo in ogni caso, se più elevato, l'importo del trattamento pensionistico in pagamento.

9. Gli aumenti dei trattamenti pensionistici derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto, con decorrenza dal 1° gennaio 1990, in misura pari al 20 per cento del loro ammontare.

10. I trattamenti pensionistici riliquidati secondo le disposizioni del presente articolo sono soggetti alla disciplina della perequazione automatica dalla prima perequazione successiva al 1° gennaio 1990.

Articolo 2.

(Miglioramenti delle pensioni del regime di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 dicembre 1989)

1. Con effetto dal 1° settembre 1990 l'aumento dei trattamenti pensionistici previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 23 dicembre 1989, è ulteriormente corrisposto per il restante 40 per cento del suo ammontare.

Articolo 3.

(Miglioramenti delle pensioni a carico del bilancio dello Stato)

1. Le pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, con eccezione di quelle a carico delle Casse pensioni amministrato dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, sono aumentate, a decorrere dal 1° luglio 1990, nelle misure percentuali indicate, con riferimento alle date di decorrenza dei trattamenti, nella allegata tabella B.

2. I miglioramenti previsti dal comma 1 sono da computare sull'importo annuo lordo delle singole pensioni in atto alla data del 31 dicembre 1989, con esclusione dell'indennità integrativa speciale, dei trattamenti di famiglia e degli assegni accessori previsti per i titolari di pensione privilegiata.

3. Per le pensioni indicate dai commi 1 e 2 dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, gli aumenti percentuali sono applicati sull'importo di pensione annuo lordo fino a due milioni in misura intera, sull'ulteriore importo da due a tre milioni in misura pari all'85 per cento e sull'importo eccedente i tre milioni in misura pari al 65 per cento.

4. Per le restanti pensioni gli aumenti percentuali sono applicati sull'importo di pensione annua lorda fino a due milioni in misura intera, sull'ulteriore importo da due a tre milioni in misura pari al 40 per cento e sull'importo eccedente i tre milioni in misura pari al 20 per cento.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione per le pensioni normali dei graduati e militari di truppa delle categorie in congedo di cui alla tabella A annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177.

6. L'onere per gli aumenti delle pensioni corrisposte dal Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere e dalla Cassa integrativa di previdenza per il personale statale è a carico del Fondo e della Cassa predetti.

7. Gli aumenti derivanti dall'applicazione del presente articolo sono corrisposti d'ufficio dalle Direzioni provinciali del tesoro e dagli altri uffici che hanno in carico le relative partite di pensione, con

decorrenza dal 1° luglio 1990, limitatamente al 23 per cento del loro ammontare.

Articolo 4.

(Miglioramenti delle pensioni a carico delle Casse pensioni degli istituti di previdenza)

1. L'importo annuo lordo delle pensioni dirette, indirette e di reversibilità della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL) e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1983, è aumentato applicando le seguenti percentuali all'importo spettante al 31 dicembre 1988, considerato con esclusione dell'indennità integrativa speciale, delle quote di aggiunta di famiglia e degli emolumenti accessori previsti per i titolari di pensioni di privilegio, rispettivamente, per i primi 5.000.000, per l'eccedenza fino a 10.000.000 e per l'ulteriore eccedenza:

- a) del 50, del 35 e del 25 per cento per le cessazioni anteriori al 1° luglio 1969;
- b) del 35, del 25 e del 20 per cento per le cessazioni dal 1° luglio 1969 al 31 dicembre 1974;
- c) del 25, del 20 e del 15 per cento per le cessazioni dal 1° gennaio 1975 al 30 settembre 1978;
- d) del 20, del 15 e del 10 per cento per le cessazioni dal 1° ottobre 1978 al 31 dicembre 1982.

2. Con le stesse modalità di calcolo e date di riferimento l'importo annuo lordo delle pensioni dirette, indirette e di reversibilità della Cassa per le pensioni ai sanitari è aumentato applicando le seguenti percentuali, rispettivamente, per i primi 15.000.000, per l'eccedenza fino a 20.000.000 e per l'ulteriore eccedenza:

- a) del 70, del 40 e del 30 per cento per le cessazioni anteriori al 1° luglio 1969;
- b) del 45, del 35 e del 25 per cento per le cessazioni dal 1° luglio 1969 al 31 dicembre 1974;
- c) del 35, del 30 e del 20 per cento per le cessazioni dal 1° gennaio 1975 al 30 settembre 1978;
- d) del 25, del 15 e del 10 per cento per le cessazioni dal 1° ottobre 1978 al 31 dicembre 1982.

3. Per le pensioni a carico delle Casse indicate ai commi 1 e 2 relative a cessazioni dal servizio comprese nel periodo dal 31 dicembre 1975 al 30 dicembre 1976 e dal 31 dicembre 1976 al 30 dicembre 1977 è concesso un ulteriore aumento, rispettivamente, del 4 per cento e del 6 per cento da calcolarsi sull'importo spettante al 31 dicembre 1988 con le stesse modalità previste dal comma 1.

4. L'importo annuo lordo delle pensioni dirette, indirette e di reversibilità della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli

aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori è aumentato, con le stesse modalità di calcolo e date di riferimento, nella misura unica del 25 per cento.

5. I miglioramenti previsti dal presente articolo sono corrisposti dalle Direzioni provinciali del tesoro, con decorrenza dal 1° luglio 1990, limitatamente al 33 per cento del loro ammontare.

6. Agli oneri relativi ai miglioramenti di cui al presente articolo si provvede, per la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, per la Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e per la Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori, con un contributo a partire dal 1° gennaio 1991 pari allo 0,60 per cento delle retribuzioni imponibili. Del predetto contributo lo 0,35 per cento delle retribuzioni imponibili è a carico degli iscritti alle predette Casse e la parte rimanente è a carico degli enti datori di lavoro. Per la Cassa per le pensioni ai sanitari si provvede con un contributo a partire dal 1° gennaio 1991, a carico degli enti datori di lavoro, pari allo 0,25 per cento delle retribuzioni imponibili.

7. Per gli oneri derivanti dall'aumento del contributo a carico degli enti datori di lavoro provvedono gli enti stessi all'uopo parzialmente utilizzando o le disponibilità del proprio bilancio provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attività svolte dai medesimi.

8. All'onere derivante dall'aumento del contributo per la Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari e ai coadiutori, valutato in ragione d'anno in lire 200 milioni per l'anno 1991 e seguenti, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento «Interventi vari in favore della Giustizia», iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990.

Articolo 5.

(Copertura finanziaria)

1. L'onere a regime derivante dall'attuazione del presente decreto, con esclusione di quello di cui all'articolo 4, è valutato in annue lire 1.000 miliardi in ragione d'anno a decorrere dal 1990.

2. All'onere valutato in lire 1.000 miliardi in ragione d'anno per il 1990, 1991, 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Perequazione dei trattamenti di pensione nel settore pubblico ed in quello privato».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 6.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI - GASPARI - DONAT-CATTIN
- CARLI - CIRINO POMICINO

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI

TABELLA A
(prevista dall'articolo 1, comma 3)COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI
IN RELAZIONE ALL'ANNO DI DECORRENZA

Anno di decorrenza del trattamento pensionistico	Coefficiente di rivalutazione
1965 ed anteriori	17,8264
1966	17,1875
1967	16,4634
1968	15,9735
1969	15,0151
1970	12,8640
1971	11,6713
1972	10,1166
1973	9,2646
1974	6,8154
1975	6,3894
1976	5,4310
1977	4,7921
1978	4,2596
1979	3,4077
1980	2,6623
1981	2,1298
1982	1,7038
1983	1,5973
1984	1,3844
1985	1,2779
1986	1,1714
1987	1,1181
1988	1,0649

DISEGNO DI LEGGE n. 543

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MANCINO ED ALTRI

Art. 1.

(Aggancio dei trattamenti pensionistici alla dinamica salariale)

1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, sono sostituiti dai seguenti:

«A decorrere dal 1° febbraio 1987 e con effetto dal 1° febbraio di ciascun anno, gli importi delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere sono aumentati in misura percentuale pari alla differenza tra la variazione percentuale dell'indice ponderato delle retribuzioni di fatto corrisposte ai lavoratori dipendenti dei settori dell'agricoltura, dell'industria, delle attività terziarie, dei trasporti e delle comunicazioni e della pubblica amministrazione e la variazione percentuale dell'indice del costo della vita, calcolato ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria.

Ai fini previsti dal primo comma, le variazioni percentuali dell'indice delle retribuzioni nonché le variazioni percentuali dell'indice del costo della vita sono calcolate dall'Istat, confrontando i valori medi degli indici dei due anni solari precedenti quello da cui ha effetto l'aumento.

L'indice delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti è calcolato secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale più rappresentative.

La percentuale di aumento di cui al terzo comma si applica sull'importo della pensione, comprensivo delle quote di contingenza

in cifra fissa, spettante nel mese immediatamente precedente a quello dal quale decorre l'aumento, restando abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con quella di cui al presente comma».

2. Dopo il settimo comma dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, è inserito il seguente:

«Nel caso in cui il soggetto sia titolare di due o più trattamenti di pensione, le disposizioni contenute nel terzo comma si applicano con riferimento all'ammontare complessivo dei trattamenti medesimi. A questo fine, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, viene disciplinata la gestione unificata della erogazione dei predetti trattamenti».

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177. A tali fini l'importo della pensione da prendere a base per il calcolo dell'aumento deve intendersi comprensivo dell'indennità integrativa speciale.

4. Il decreto di cui al terzo comma dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, come integrato dal comma 1, è valido entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Maggiorazione sociale dei trattamenti minimi)

1. Con effetto dal 1° gennaio 1985, ai titolari di pensioni integrate al trattamento minimo, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e

coloni, aventi un'età compresa tra i 60 e i 65 anni, è estesa la maggiorazione sociale, di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1985, n. 140, nella misura e alle condizioni ivi previste.

Art. 3.

(Miglioramenti per le pensioni acquisite con più di 780 contributi settimanali)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 15 aprile 1985, n. 140, è sostituito dal seguente:

«1. Con effetto dal 1° gennaio 1985, le pensioni integrate al trattamento minimo, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, attribuite per effetto di un numero di settimane di assicurazione e contribuzione obbligatoria, effettiva e figurativa, non inferiore a 781, sono aumentate mensilmente come segue:

a) in misura pari a lire 2.000 per ogni anno di contribuzione effettiva e figurativa alla data di decorrenza della pensione;

b) in misura percentuale pari al prodotto del numero degli anni di cui alla lettera a) per i coefficienti indicati nella tabella di cui al presente articolo in corrispondenza alla decorrenza della pensione».

2. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 15 aprile 1985, n. 140, è sostituito dal seguente, con effetto dal 1° gennaio 1985:

«3. Gli aumenti di cui al comma 1 si applicano sull'importo della pensione mensile non integrata al trattamento minimo secondo i criteri di determinazione di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e per le pensioni ai superstiti sono ridotti in proporzione alle aliquote di reversibilità».

3. Il comma 5 dell'articolo 4 della legge 15 aprile 1985, n. 140, è sostituito dal seguente, con effetto dal 1° gennaio 1985:

«5. La riliquidazione prevista dalle disposizioni contenute nel presente articolo non può in ogni caso determinare un incremento perequabile della pensione inferiore a lire 40.000 mensili, di cui lire 20.000 dal 1° gennaio 1985, ulteriori lire 10.000 mensili, rispetto all'importo in pagamento al 31 dicembre 1985, dal 1° gennaio 1986, ulteriori lire 10.000 mensili, rispetto all'importo in pagamento al 31 dicembre 1986, dal 1° gennaio 1987».

4. Con effetto dal 1° gennaio 1985, la tabella allegata all'articolo 4 della legge 15 aprile 1985, n. 140, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

Art. 4.

(Miglioramenti delle pensioni superiori al trattamento minimo)

1. Con effetto dal 1° gennaio 1985, il comma 4 dell'articolo 5 della legge 15 aprile 1985, n. 140, è sostituito dal seguente:

«4. Gli aumenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del comma 1 sono corrisposti per un importo pari al 40 per cento dal 1° gennaio 1985, per un ulteriore importo pari al 30 per cento dal 1° gennaio 1986 e per il residuo importo dal 1° gennaio 1987».

Art. 5.

(Certificazione della qualifica di ex combattenti)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, i requisiti combattentistici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, sono attestati dagli interessati mediante dichiarazione alla quale si applicano le disposizioni di cui al comma 8-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 6 (Copertura finanziaria)	TABELLA (prevista dall'articolo 3, comma 4)
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nel triennio 1987-1989, valutato complessivamente in lire 1.500 miliardi, ripartiti in lire 500 miliardi nel 1987, lire 500 miliardi nel 1988 e lire 500 miliardi nel 1989, si provvede mediante riduzione di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759.	Anno 1968 e anteriori 2,6 Anno 1969 2,5 Anno 1970 2,5 Anno 1971 2,5 Anno 1972 2,4 Anno 1973 2,0 Anno 1974 1,8 Anno 1975 1,7 Anno 1976 1,6 Anno 1977 1,6 Anno 1978 1,5 Anno 1979 1,4 Anno 1980 1,3
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.	Anno 1981 1,2 Anno 1982 1,1 Anno 1983 e seguenti 1,0.

DISEGNO DI LEGGE n. 869

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MARIOTTI ED ALTRI

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988 il trattamento pensionistico del personale statale comunque cessato dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1985 viene allineato con quello corrisposto al personale che ha fruito per intero dei benefici economici stabiliti dai decreti del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344 e n. 345.

Art. 2.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 il trattamento pensionistico del personale di cui all'articolo 1 e dei dipendenti statali comunque cessati dal servizio nel triennio 1° gennaio 1985-31 dicembre 1987 viene allineato con quello corrisposto al personale collocato a riposo fruendo per intero dei benefici economici stabiliti dai decreti del

Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, e 8 maggio 1987, n. 266.

Art. 3.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1990 il trattamento economico di quiescenza dei dipendenti statali civili e militari è agganciato automaticamente alla dinamica del trattamento economico del personale in servizio di pari grado e anzianità.

2. I miglioramenti economici previsti con le contrattazioni triennali di cui alla legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, o con provvedimenti legislativi per il personale non soggetto a contrattazione vengono erogati automaticamente al personale analogo già collocato a riposo.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante le maggiori entrate previdenziali, calcolando in esse anche l'aliquota dei contributi pensionistici che lo Stato, in quanto datore di lavoro, deve accantonare a favore dei propri dipendenti, analogamente a quanto si verifica per gli enti locali.

DISEGNO DI LEGGE n. 871

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SANTALCO ED ALTRI

Art. 1.

1. Le pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato, cessati dal servizio con decorrenze anteriori al 1° gennaio 1979, sono riliquidate sulla base degli stipendi previsti dal decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1986, n. 341, ferma restando l'anzianità riconosciuta agli interessati all'atto del collocamento a riposo.

2. I benefici determinati dal comma 1 decorrono dal 1° agosto 1987.

Art. 2.

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 30 miliardi per l'esercizio 1987 e in lire 90 miliardi a decorrere dall'esercizio 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, a tal fine utilizzando l'apposito accantonamento «Perequazione dei trattamenti pensionistici pubblici e privati».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE n. 2189

D'INIZIATIVA DEI SENATORI ANTONIAZZI ED ALTRI

Art. 1.

(Disciplina della perequazione automatica delle pensioni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1990 e con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, gli importi delle pensioni a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti e della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, nonché di tutti gli altri fondi pensionistici di cui all'articolo 21, primo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, sono aumentati annualmente in misura percentuale pari all'incremento percentuale delle retribuzioni dei lavoratori pubblici e privati, verificatosi per effetto dei rinnovi contrattuali e delle modifiche legislative, calcolato dall'Istituto centrale di statistica. Sono esclusi dal calcolo anzidetto l'indennità integrativa speciale, l'indennità di contingenza e i trattamenti di famiglia comunque denominati.

2. L'incremento percentuale delle retribuzioni, di cui al comma 1, è calcolato con riferimento al periodo intercorrente fra il 1° agosto di ciascun anno ed il 31 luglio dell'anno seguente ed è applicato, con effetto dal 1° gennaio successivo, sull'importo della pensione, esclusi gli assegni familiari, in pagamento al 31 dicembre immediatamente precedente.

3. Agli effetti del comma 2, l'importo delle pensioni cui vanno attribuiti gli aumenti previsti dal presente articolo è comprensivo della indennità integrativa speciale e delle quote aggiuntive di cui all'articolo 10, terzo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160.

4. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di adeguamento delle pensioni conseguente alle variazioni percentuali dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica.

5. È abrogata ogni altra disposizione in materia di disciplina della perequazione automatica delle pensioni in contrasto con la presente legge.

Art. 2.

(Miglioramento delle pensioni superiori al trattamento minimo)

1. Con effetto dal 1° gennaio 1990, gli aumenti delle pensioni disposti dall'articolo 5 della legge 15 aprile 1985, n. 140, e dall'articolo 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, si applicano sull'importo della pensione spettante al 31 dicembre 1984, comprensivo delle quote aggiuntive di cui all'articolo 10, terzo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160.

2. Gli aumenti degli importi delle pensioni derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono corrisposti a partire dal 1° gennaio 1990 in quattro quote eguali, pari ciascuna al 25 per cento dell'aumento medesimo, rispettivamente dal 1° gennaio 1990, 1991, 1992, 1993.

Art. 3.

(Riliquidazione delle pensioni con riferimento alla rivalutazione delle quote aggiuntive e dell'indennità integrativa speciale)

1. Con effetto dal 1° gennaio 1990, le pensioni a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti e della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere con decorrenza precedente al 1° gennaio 1984 sono riliquidate includendo nel loro importo gli aumenti in misura percentuale previsti dall'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, che sarebbero spettati sulle quote aggiuntive di cui allo stesso articolo 10.

2. Con decorrenza dal 1° gennaio 1990, la riliquidazione di cui al comma 1 deve essere effettuata anche per tutte le pensioni a carico degli altri fondi pensionistici di cui all'articolo 21, primo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, liquidate

prima di tale data, includendo nell'importo delle pensioni stesse gli aumenti percentuali che sarebbero spettati sulle rispettive quote aggiuntive, sull'indennità integrativa speciale o altro analogo trattamento collegato con le variazioni del costo della vita.

3. Gli incrementi derivanti dalle disposizioni contenute nel presente articolo devono essere attribuiti, per quanto riguarda le pensioni in relazione alle quali è prevista l'erogazione dell'indennità integrativa speciale, alla pensione base.

4. Gli aumenti degli importi delle pensioni determinati a norma del presente articolo sono corrisposti in quattro rate annuali di misura pari ciascuna al 25 per cento dell'aumento stesso a partire dal 1° gennaio 1990.

Art. 4.

(Determinazione delle pensioni non integrate al minimo e miglioramenti per le pensioni acquisite con più di 780 contributi settimanali)

1. Le percentuali di rivalutazione dei trattamenti minimi di pensione da applicare ai sensi del comma 6 dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, per la determinazione della pensione non integrata, sono quelle risultanti dal rapporto esistente fra il valore del trattamento minimo in atto alla data di decorrenza della pensione ed il valore del trattamento minimo in vigore al momento cui deve essere riferita, agli effetti del citato articolo 6 del decreto-legge n. 463 del 1983 e dell'articolo 4, comma 3, della legge 15 aprile 1985, n. 140, la determinazione anzidetta.

2. Il ricalcolo di cui al comma 1 si applica anche alle pensioni già riliquidate ai sensi del comma 6 dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dell'articolo 4 della legge 15 aprile 1985, n. 140.

3. Con effetto dal 1° gennaio 1990, l'incremento della pensione derivante dalla riliquidazione prevista dall'articolo 4 della legge 15 aprile 1985, n. 140, è determinato e corrisposto senza tenere conto del massimale previsto per l'incremento stesso dal comma 5 del medesimo articolo 4 e per un importo comunque non inferiore a lire 50 mila mensili.

4. Gli aumenti degli importi delle pensioni derivanti dai precedenti commi sono corrisposti entro un importo pari al 50 per cento dell'aumento stesso a partire dal 1° gennaio 1990 e per il restante 50 per cento a partire dal 1° gennaio 1991.

5. Con effetto dal 1° gennaio 1990, l'aumento mensile di lire 2.000 per ogni anno di contribuzione effettiva e figurativa previsto dall'articolo 4, comma 1, numero 1), della legge 15 aprile 1985, n. 140, è elevato di lire 500 mensili.

6. Alle pensioni riliquidate ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 aprile 1985, n. 140, e cristallizzate ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, deve essere garantito, al verificarsi delle condizioni che consentano l'integrazione al minimo, il trattamento che sarebbe spettato qualora non si fosse verificata la cristallizzazione.

Art. 5.

(Rivalutazione del massimale di retribuzione per le pensioni liquidate dal 1° gennaio 1971 al 31 dicembre 1984)

1. Gli aumenti degli importi delle pensioni derivanti dalla rivalutazione dei limiti massimi di retribuzione annua pensionabile previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 1989, emanato a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, sono corrisposti per un importo pari al 60 per cento del loro ammontare dal 1° gennaio 1990 e per il restante 40 per cento dal 1° gennaio 1991.

Art. 6.

(Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas e fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette)

1. Le pensioni a carico del fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas ed a carico del fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette sono aumentate degli stessi importi mensili derivanti dall'applicazione della legge 29 dicembre 1988, n. 544, alle quote di pensione a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti.

2. Gli aumenti di cui al comma 1 sono corrisposti con la stessa decorrenza prevista dalla legge 29 dicembre 1988, n. 544.

3. All'onere derivante dai miglioramenti di cui al presente articolo, pari a 2.822 milioni di lire annue, si provvede con il corrispondente minore onere derivante ai fondi di cui al comma 1 dall'applicazione della legge 29 dicembre 1988, n. 544.

Art. 7.

(Fondi di previdenza sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria, gestiti dall'INPS)

1. Con effetto dal 1° gennaio 1989, gli aumenti di cui al comma 1 di ciascuno degli articoli 9, 10, 11 e 12 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, disposti, rispettivamente, per le pensioni a carico del fondo di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private, del fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, del fondo di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo e del fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, si erogano anche per la quota eccedente i limiti massimi degli importi mensili di cui al comma 4 di ciascuno degli stessi articoli 9, 10, 11 e 12. In ogni caso l'aumento delle

pensioni non può essere inferiore a lire 28.000 mensili, per le pensioni dirette, e a lire 18.000 mensili per le pensioni di reversibilità.

2. Gli oneri derivanti dai miglioramenti delle pensioni del fondo di previdenza del personale addetto alle gestioni imposte di consumo, valutati in 4.942 milioni di lire annue, sono posti a carico dello Stato ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.

3. Agli oneri derivanti dai miglioramenti di cui al comma 1 per le pensioni facenti capo agli altri fondi di previdenza ivi menzionati, pari complessivamente a 5.000 milioni di lire annue, si provvede con una maggiorazione dell'aliquota contributiva, di importo sufficiente a raggiungere il pareggio di gestione per ogni fondo speciale.

Art. 8.

(Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia)

1. Con effetto dal 1° gennaio 1989, le pensioni a carico del fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, di importo superiore al trattamento minimo, aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1988, sono aumentate delle misure percentuali di cui al comma 2, da applicarsi sulla differenza tra l'ammontare originario della pensione, rivalutato in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria tra l'anno di decorrenza della pensione e l'anno 1988, e l'ammontare della pensione stessa spettante alla data del 1° gennaio 1988.

2. La misura dell'aumento delle pensioni è determinata in base alle seguenti percentuali delle differenze di cui al comma 1:

a) 30 per cento fino ad un importo non superiore a lire 500.000 mensili;

b) 20 per cento sull'importo eccedente lire 500.000 mensili ma non superiore a lire 1.000.000 mensili;

c) 10 per cento sul residuo importo eccedente lire 1.000.000 mensili.

3. In ogni caso l'aumento delle pensioni non può essere inferiore a lire 20.000 mensili.

4. Le pensioni spettanti ai superstiti sono riliquidate applicando alle pensioni dirette, rivalutate a norma dei precedenti commi, le percentuali di riversibilità di cui all'articolo 24 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e successive modificazioni.

5. Gli aumenti di cui al presente articolo si applicano sull'importo della pensione spettante al 31 dicembre 1988.

6. All'onere derivante dai miglioramenti di cui al presente articolo, pari a 12.495 milioni di lire annue, si provvede con una maggiorazione dell'aliquota contributiva dello 0,50 per cento.

Art. 9.

(Miglioramenti delle pensioni a carico dell'ENPALS)

1. I benefici previsti dagli articoli 1 e 5 della legge 15 aprile 1985, n. 140, debbono intendersi applicabili, nelle stesse misure e con le medesime decorrenze ivi stabilite, alle pensioni a carico dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS).

2. Con effetto dal 1° gennaio 1990, alle pensioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge.

Art. 10.

(Modifiche al trattamento pensionistico del fondo speciale degli addetti alle abolite imposte di consumo)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1990, il trattamento minimo delle pensioni a carico del fondo speciale degli addetti alle abolite imposte di consumo è parificato ad ogni effetto al trattamento minimo in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

Art. 11.

(Estensione dei benefici ai ferrovieri già dipendenti delle ditte appaltatrici)

1. Ai fini dell'applicazione della legge 23 dicembre 1986, n. 942, i trattamenti di quiescenza del personale già dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di cui al comma 1 dell'articolo 1 della stessa legge, sono riliquidati secondo le norme della legge 1° luglio 1982, n. 426, tenendo conto nella rideterminazione dell'anzianità pregressa anche dei servizi valutati ai sensi dell'articolo 10 della legge 30 aprile 1982, n. 220.

2. Nei confronti del personale già dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in attività di servizio al 1° gennaio 1981 e cessato dal servizio fino a tutto il 1° gennaio 1986, ai fini dell'attribuzione del beneficio previsto dal primo comma dell'articolo 4 della legge 1° luglio 1982, n. 426, sono valutati d'ufficio, in relazione alla categoria d'appartenenza al 1° gennaio 1981 e con decorrenza da tale data, i servizi già valutati ai sensi dell'articolo 10 della legge 30 aprile 1982, n. 220.

3. Il beneficio di cui al comma 2 è esteso, con le modalità e alle condizioni ivi previste, per il periodo fino al 31 dicembre 1985, al personale destinatario dell'articolo 10 della legge 30 aprile 1982, n. 220, in attività di servizio al 1° gennaio 1986.

Art. 12.

(Benefici per gli ex combattenti)

1. I benefici previsti dall'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, sono estesi a tutti gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare in territorio dichiarato in stato di guerra, trascorso in prigionia, in internamento, in luogo di cura o in licenza di convalescenza, agli ex combattenti dispersi o sbandati prima e dopo l'8 settembre 1943. Gli stessi benefici sono riconosciuti anche agli ex partigiani che siano in possesso della qualifica di patriota riconosciuta dalle commissioni previste dal decre-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

to legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e successive modificazioni.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a tutti i trattamenti di pensione derivanti sia dal rapporto di pubblico impiego sia da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti e autonomi, o esercenti libere professioni.

3. Qualora i soggetti di cui al comma 1 siano deceduti in epoca anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, la maggiorazione viene riconosciuta, a domanda, ai superstiti del dante causa, in misura corrispondente alla quota di reversibilità spettante.

Art. 13.

(Trattamento provvisorio di pensione degli Istituti di previdenza gestiti dal Ministero del tesoro)

1. Il trattamento provvisorio di pensione previsto dal sesto comma e successivi dell'articolo 6 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, e dall'articolo 30 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è attribuito nella misura del 100 per cento della pensione spettante.

2. I periodi di ricongiunzione, effettuata ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, danno luogo alla liquidazione della corrispondente quota di pensione provvisoria in misura pari al 100 per cento della quota di pensione spettante.

Art. 14.

(Interpretazione autentica dell'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, relative alla determi-

nazione della misura della indennità integrativa speciale per i casi di quiescenza anticipata, non si applicano nei confronti del personale che abbia esercitato l'opzione prevista dall'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, ed abbia presentato domanda di pensione nel periodo compreso tra il raggiungimento dell'età pensionabile ed il compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Art. 15.

(Risanamento delle pensioni d'annata dei pubblici dipendenti)

1. Le pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, aventi decorrenza anteriore al 1° maggio 1978 sono elevate, se di importo inferiore, al livello di quelle che, a parità di qualifica, anni di servizio utili e di ogni altra condizione, sono state liquidate con decorrenza 1° maggio 1978.

2. La rivalutazione prevista nel comma 1 decorre dal 1° gennaio 1990 e avviene in tre rate, decorrenti per il 50 per cento dal 1° gennaio 1990, per il 25 per cento dal 1° gennaio 1991, e per il restante 25 per cento dal 1° gennaio 1992.

Art. 16.

(Iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali)

1. Ai titolari di pensione della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali collocati a riposo fino al 31 dicembre 1982 è attribuita, a far tempo dal 1° gennaio 1990, una integrazione del trattamento pensionistico di importo pari alla differenza esistente, al 31 dicembre 1989, fra il trattamento stesso e quello risultante più favorevole degli ex dipendenti di pari qualifica e anzianità di servizio collocati a riposo dopo il 1° gennaio 1983.

2. L'integrazione prevista dal comma 1 è

erogata in misura corrispondente al 50 per cento del relativo ammontare a far tempo dal 1° gennaio 1990, ed in misura intera a decorrere dal 1° gennaio 1991.

Art. 17.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 si fa fronte mediante le aliquote contributive versate alle rispettive gestioni.

2. Agli altri oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, stimati rispettivamente in lire 1.200 miliardi per il 1990, in lire 2.000 miliardi per il 1991, in lire 4.000 miliardi per il 1992, si fa fronte quanto a

lire 1.000 miliardi per il 1990, 2.000 miliardi per il 1991 e 3.000 miliardi per il 1992 mediante corrispondente utilizzazione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando la voce «Perequazione dei trattamenti di pensione nel settore pubblico ed in quello privato» e quanto a lire 200 miliardi e 1.000 miliardi rispettivamente per gli esercizi 1990 e 1992 mediante corrispondente utilizzazione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia, ivi compreso il settore del commercio».

DISEGNO DI LEGGE n. 2439

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

(Miglioramenti delle pensioni del regime generale dei lavoratori dipendenti gestito dall'INPS)

1. Con effetto dal 1° gennaio 1990 i trattamenti pensionistici di importo superiore ai trattamenti minimi ed i relativi supplementi di pensione liquidati a norma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso Fondo invalidità, vecchiaia e superstiti per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia, sono riliquidati secondo le disposizioni del presente articolo.

2. L'importo all'atto della prima liquidazione dei trattamenti pensionistici aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 1982 è aumentato, rispettivamente, del 40 per cento per i trattamenti pensionistici con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968, del 32 per cento per i trattamenti pensionistici con decorrenza compresa tra il 1° maggio 1968 ed il 31 dicembre 1968, del 25 per cento per i trattamenti pensionistici con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1969 ed il 31 dicembre 1975, del 20 per cento per i trattamenti pensionistici con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1976 ed il 30 giugno 1982.

3. L'importo dei trattamenti pensionistici aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 1982, come determinato ai sensi del comma 2, e l'importo all'atto della prima liquidazione dei trattamenti pensionistici aventi decorrenza compresa tra il 1° luglio 1982 ed il 31 dicembre 1988 sono rivalutati con l'applicazione dei coefficienti di cui all'allegata tabella A in relazione all'anno di decorrenza.

4. Per le pensioni riliquidate ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 23 dicembre 1989, l'importo di cui al presente articolo è quello calcolato sul limite massimo di retribuzione annua pensionabile previsto dalla richiamata norma.

5. Nel caso dei trattamenti pensionistici ai superstiti, la determinazione degli importi di cui al presente articolo è effettuato, con riferimento alla data di decorrenza del trattamento pensionistico diretto, per le pensioni di reversibilità, ed alla composizione del nucleo familiare esistente all'atto della riliquidazione.

6. Per le pensioni contributive, riliquidate in forma retributiva con decorrenza successiva a quella originaria, la riliquidazione di cui al presente articolo è effettuata con riferimento alla decorrenza della riliquidazione in forma retributiva ed all'importo spettante a tale decorrenza.

7. L'aumento complessivo mensile risultante dalla differenza tra il trattamento pensionistico calcolato secondo le disposizioni di cui al presente articolo e quello spettante al 1° gennaio 1990 secondo la previgente normativa, al netto della maggiorazione di cui all'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, e all'articolo 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, è attribuito in misura pari al 100 per cento per la quota di ammontare fino a lire 100.000, in misura pari al 60 per cento per la quota da lire 100.001 a lire 200.000, in misura pari al 30 per cento per la quota da lire 200.001 a lire 300.000, in misura pari al 15 per cento per la quota oltre lire 300.000.

8. È fatto salvo in ogni caso, se più elevato, l'importo del trattamento pensionistico in pagamento.

9. Gli aumenti dei trattamenti pensionistici derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto, con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno del quadriennio 1990-1993, in misura pari, rispettivamente, al 20, 37, 56 e 100 per cento del loro ammontare.

10. Ai trattamenti pensionistici aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 1982 con effetto dal 1° gennaio 1994 è attribuito, se più favorevole, un aumento mensile determinato come segue:

a) in misura pari a lire 2.100 per ogni anno di anzianità contributiva utile alla data di decorrenza del trattamento pensionistico, con un minimo complessivo di lire 40.000 mensili nel caso di trattamenti pensionistici con decorrenza compresa tra il 1° maggio 1968 ed il 30 giugno 1982;

b) in misura pari all'8 per cento dell'importo mensile del trattamento pensionistico in pagamento al 1° gennaio 1994, con un minimo complessivo di lire 40.000 mensili, nel caso di trattamenti pensionistici con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968.

11. Nel caso dei trattamenti pensionistici ai superstiti, la determinazione degli aumenti di cui al comma 10 è effettuata con riferimento alla data di decorrenza del trattamento pensionistico diretto, per le pensioni di reversibilità, ed alla composizione del nucleo familiare esistente all'atto della riliquidazione.

12. Gli aumenti previsti nel comma 10 non si applicano ai trattamenti pensionistici di cui all'articolo 3 della legge 15 aprile 1985, n. 140.

13. I trattamenti pensionistici riliquidati secondo le disposizioni del presente articolo sono soggetti alla disciplina della perequazione automatica dalla prima perequazione successiva al 1° gennaio 1990. Gli aumenti di cui al presente articolo attribuiti successivamente al 1° gennaio 1990 sono soggetti alla disciplina della perequazione automatica con effetto dalla prima perequazione successiva alla loro attribuzione.

14. Con effetto dal 1° gennaio 1991 gli aumenti delle pensioni per dinamica salariale si applicano sull'intero importo di pensione spettante al 31 dicembre dell'anno precedente. Con la stessa decorrenza sono abrogati i commi sesto e settimo dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 41.

Art. 2.

(Miglioramenti delle pensioni del regime di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 1989)

1. Con effetto dal 1° settembre 1990 l'aumento dei trattamenti pensionistici previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 23 dicembre 1989, è ulteriormente corrisposto per il restante 40 per cento del suo ammontare.

Art. 3.

(Miglioramenti delle pensioni a carico delle forme di previdenza sostitutive ed esonerative del regime generale, nonchè a carico del Fondo gas e del Fondo esattoriale)

1. Le pensioni a carico delle forme di previdenza sostitutive ed esonerative del regime generale dei lavoratori dipendenti, del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas e del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1988, saranno rivalutate, con effetto dal 1° gennaio 1991, sentite le categorie interessate, con separati provvedimenti che tengano conto dei criteri previsti in materia dalle specifiche normative delle singole gestioni. I relativi oneri saranno posti a carico delle gestioni predette e delle categorie interessate.

Art. 4.

(Miglioramenti delle pensioni a carico del bilancio dello Stato)

1. Le pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, con eccezione di quelle a carico delle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, sono aumentate, a decorrere dal 1° luglio 1990, nelle misure percentuali indi-

cate, con riferimento alle date di decorrenza dei trattamenti, nella tabella B allegata alla presente legge.

2. I miglioramenti previsti dal comma 1 sono da computare sull'importo annuo lordo delle singole pensioni in atto alla data del 31 dicembre 1989, con esclusione dell'indennità integrativa speciale, dei trattamenti di famiglia e degli assegni accessori previsti per i titolari di pensione privilegiata.

3. Per le pensioni indicate dai commi 1 e 2 dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, gli aumenti percentuali sono applicati sull'importo di pensione annuo lordo fino a due milioni in misura intera, sull'ulteriore importo da due a tre milioni in misura pari all'85 per cento e sull'importo eccedente i tre milioni in misura pari al 65 per cento.

4. Per le restanti pensioni gli aumenti percentuali sono applicati sull'importo di pensione annua lorda fino a due milioni in misura intera, sull'ulteriore importo da due a tre milioni in misura pari al 40 per cento e sull'importo eccedente i tre milioni in misura pari al 20 per cento.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione per le pensioni normali dei graduati e militari di truppa delle categorie in congedo di cui alla tabella A annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177.

6. L'onere per gli aumenti delle pensioni corrisposte dal Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere e dalla Cassa integrativa di previdenza per il personale statale è a carico del Fondo e della Cassa predetti.

7. Gli aumenti derivanti dall'applicazione del presente articolo sono corrisposti d'ufficio dalle Direzioni provinciali del tesoro e dagli altri uffici che hanno in carico le relative partite di pensione, in misura pari al 23 per cento dal 1° luglio 1990, al 25 per cento dal 1° gennaio 1991, al 38 per cento dal 1° gennaio 1992, al 62 per cento dal 1° gennaio 1993, al 65 per cento dal 1° gennaio 1994 e al 100 per cento dal 1° luglio 1994.

Art. 5.

(Miglioramenti delle pensioni a carico delle Casse pensioni degli istituti di previdenza)

1. L'importo annuo lordo delle pensioni dirette, indirette e di reversibilità della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL) e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1983, è aumentato applicando le seguenti percentuali all'importo spettante al 31 dicembre 1988, considerato con esclusione dell'indennità integrativa speciale, delle quote di aggiunta di famiglia e degli emolumenti accessori previsti per i titolari di pensioni di privilegio, rispettivamente, per i primi 5.000.000, per l'eccedenza fino a 10.000.000 e per l'ulteriore eccedenza:

a) del 50, del 35 e del 25 per cento per le cessazioni anteriori al 1° luglio 1969;

b) del 35, del 25 e del 20 per cento per le cessazioni dal 1° luglio 1969 al 31 dicembre 1974;

c) del 25, del 20 e del 15 per cento per le cessazioni dal 1° gennaio 1975 al 30 settembre 1978;

d) del 20, del 15 e del 10 per cento per le cessazioni dal 1° ottobre 1978 al 31 dicembre 1982.

2. Con le stesse modalità di calcolo e date di riferimento l'importo annuo lordo delle pensioni dirette, indirette e di reversibilità della Cassa per le pensioni ai sanitari è aumentato applicando le seguenti percentuali, rispettivamente, per i primi 15.000.000, per l'eccedenza fino a 20.000.000 e per l'ulteriore eccedenza:

a) del 70, del 40 e del 30 per cento per le cessazioni anteriori al 1° luglio 1969;

b) del 45, del 35 e del 25 per cento per le cessazioni dal 1° luglio 1969 al 31 dicembre 1974;

c) del 35, del 30 e del 20 per cento per le cessazioni dal 1° gennaio 1975 al 30 settembre 1978;

d) del 25, del 15 e del 10 per cento per le cessazioni dal 1° ottobre 1978 al 31 dicembre 1982.

3. Per le pensioni a carico delle Casse indicate ai commi 1 e 2 relative a cessazioni dal servizio comprese nel periodo dal 31 dicembre 1975 al 30 dicembre 1976 e dal 31 dicembre 1976 al 30 dicembre 1977 è concesso un ulteriore aumento, rispettivamente, del 4 per cento e del 6 per cento da calcolarsi sull'importo spettante al 31 dicembre 1988 con le stesse modalità previste dal comma 1.

4. L'importo annuo lordo delle pensioni dirette, indirette e di reversibilità della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori è aumentato, con le stesse modalità di calcolo e date di riferimento, nella misura unica del 25 per cento.

5. I miglioramenti previsti dal presente articolo sono corrisposti dalle Direzioni provinciali del tesoro nella misura del 33 per cento a decorrere dal 1° luglio 1990, del 66 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1991 e del 100 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1992.

6. Agli oneri relativi ai miglioramenti di cui al presente articolo si provvede, per la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, per la Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e per la Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed ai coadiutori, con un contributo a partire dal 1° gennaio 1991 pari allo 0,60 per cento delle retribuzioni imponibili. Detto contributo è aumentato di un ulteriore 0,40 per cento per ogni esercizio successivo al 1991 senza superare l'1,50 per cento delle retribuzioni imponibili. Del predetto contributo lo 0,35 per cento delle retribuzioni imponibili è a carico degli iscritti alle predette Casse, la parte rimanente è a carico degli enti datori di lavoro. Per la Cassa per le pensioni ai sanitari si provvede con un contributo a partire dal 1° gennaio 1991, a carico degli enti datori di lavoro, pari allo 0,25 per cento delle retribuzioni imponibili. Detto contributo è aumentato di un ulteriore 0,40 per cento per ogni esercizio successivo al 1991 e non dovrà superare

l'1,15 per cento delle retribuzioni imponibili.

7. Per gli oneri derivanti dall'aumento del contributo a carico degli enti datori di lavoro provvedono gli enti stessi all'uopo parzialmente utilizzando o le disponibilità del proprio bilancio provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attività svolte dai medesimi.

8. All'onere derivante dall'aumento del contributo per la Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari e ai coadiutori, valutato in lire 200 milioni per l'anno 1991 e in lire 700 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento «Interventi vari in favore della Giustizia», iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. L'onere a regime derivante dall'attuazione della presente legge, con esclusione di quello di cui all'articolo 5, è valutato in annue lire 7.000 miliardi a decorrere dal 1994.

2. All'onere relativo agli anni 1990, 1991 e 1992, valutato in lire 1.000 miliardi per l'anno 1990, in lire 2.000 miliardi per il 1991 e in lire 3.000 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Perequazione dei trattamenti di pensione nel settore pubblico ed in quello privato».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE n. 2494

D'INIZIATIVA DEL SENATORE SIRTORI

Art. 1.

1. Le pensioni ordinarie, privilegiate e di reversibilità del personale civile e militare dello Stato comunque cessato dal servizio sono riliquidate mediante la ricostruzione, riferita alla data del 1° gennaio 1989, delle singole posizioni amministrative e di carriera con l'attribuzione dei gradi, dei livelli, classi e scatti biennali, in modo che, in relazione al grado o qualifica conseguita o attribuita ed al servizio prestato, corrisponda parità di pensione, riferita al trattamento economico corrisposto al personale in servizio di pari grado o qualifica.

2. Per il personale militare è compresa l'indennità operativa di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 187, e successive modificazioni ed integrazioni, e per le Forze di polizia e militari di polizia l'indennità pensionabile di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il nuovo trattamento economico, determinato ai sensi del comma 1, sarà corrisposto nelle seguenti misure:

a) 30 per cento con decorrenza 1° gennaio 1989;

b) 40 per cento con decorrenza 1° gennaio 1990;

c) 30 per cento con decorrenza 1° gennaio 1991.

4. Per il personale militare la riliquidazione sarà effettuata a cura degli enti amministrativi che hanno liquidato le competenze all'atto della cessazione dal servizio e dovrà essere portata a termine entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Dal 1° gennaio 1989, tutti i miglioramenti economici comunque attribuiti al personale in servizio sono estesi automaticamente al personale in quiescenza.

Art. 2.

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge per l'anno 1989 si farà fronte mediante utilizzo degli appositi capitoli iscritti in bilancio, ai sensi della legge finanziaria, e per gli anni successivi mediante appositi finanziamenti da iscriversi a bilancio.

DISEGNO DI LEGGE n. 2495

D'INIZIATIVA DEL SENATORE SIRTORI

Art. 1.

1. Le pensioni ordinarie, privilegiate e di reversibilità del personale civile e militare dello Stato comunque cessato dal servizio sono riliquidate mediante la ricostruzione, riferita alla data del 1° gennaio 1990, delle singole posizioni amministrative e di carriera con l'attribuzione dei gradi, dei livelli, classi e scatti biennali, in modo che, in relazione al grado o qualifica conseguita o attribuita ed al servizio prestato, corrisponda parità di pensione, riferita al trattamento economico corrisposto al personale in servizio di pari grado o qualifica.

2. Per il personale militare è compresa l'indennità operativa di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 187, e successive modificazioni ed integrazioni, e per le Forze di polizia e militari di polizia l'indennità pensionabile di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il nuovo trattamento economico, determinato ai sensi del comma 1, sarà corrisposto nelle seguenti misure:

- a) 30 per cento con decorrenza 1° gennaio 1990;
- b) 40 per cento con decorrenza 1° gennaio 1991;
- c) 30 per cento con decorrenza 1° gennaio 1992.

4. Per il personale militare e suoi aventi causa la riliquidazione sarà effettuata a cura degli enti amministrativi che hanno liquidato le competenze all'atto della cessazione dal servizio e dovrà essere portata a termine entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Dal 1° gennaio 1990 tutti i miglioramenti economici comunque attribuiti al personale in servizio sono estesi automaticamente al personale in quiescenza con le stesse misure e decorrenze.

Art. 2.

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge per l'anno 1990 si farà fronte mediante utilizzo degli appositi capitoli iscritti in bilancio, ai sensi della legge finanziaria, e per gli anni successivi mediante appositi finanziamenti da iscriversi in bilancio.